

Avviso ai litiganti

Ok alla motivazione per relationem se la sentenza è ben identificata

24 Maggio 2010

Il rinvio è ammissibile quando consente l'agevole controllo delle conclusioni cui sono giunti altri giudici in analoghe situazioni

Thumbnail
Image not found or type unknown

SINTESI: Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la motivazione della sentenza *per relationem* è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio, e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per gli atti amministrativi, e *a fortiori* valido - in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice - quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione *per relationem*, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (v. Cass., 30/3/2007, n. 7943), tale dovendo invero considerarsi la motivazione di sentenza ben identificata (v. Cass., 16/1/2009, n. 979).

Sentenza n. 10137 del 28 aprile 2010 (udienza del 19 gennaio 2010)

Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Papa, Rel. Scarano

Accertamento - Verifiche - Accessi illeciti - Documentazione - Locali non connessi all'attività - Inutilizzabili le prove - Fuori dall'azienda - D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/ok-alla-motivazione-relationem-se-sentenza-e-ben-identificata>